

## TAR SARDEGNA

*Integrazione al contraddittorio*


Giusta ordinanza del T.a.r. Sardegna n. 545/2013 che, in relazione al ricorso n. 1056/2012, nel fissare l'udienza pubblica per il giorno 18.12.2013 ha ordinato la notifica per pubblici proclami a tutti i controinteressati, individuati quali assegnatari di borsa di studio a.a. 2012/2013, inseriti nella graduatoria finale approvata dall'Ersu di Cagliari, impugnata da Martina Mugheddu, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Giua Marassi, nel cui studio in Cagliari, via A. Galassi n. 2 è elettivamente domiciliata, con il menzionato ricorso n. 1056/2012, contro l'Ersu – Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari e la Signora Valeria Tocco, per **Pannullamento**, previa richiesta di sospensione cautelare, dei seguenti atti: **A.** graduatoria adottata dall'ersu di Cagliari, pubblicata il 1.10.2012 relativa all'assegnazione della borsa di studio anno accademico "2012/2013 – lettere (dal 2008) anno di corso 3", nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della borsa di studio limitatamente all'importo di € 1.938,00; **B.** bando di concorso, nella parte in cui (art. 12) ha previsto gli importi delle borse di studio in contrasto con quanto previsto dal D.M. 22 maggio 2012 del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; **C.** ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale, per i seguenti motivi di diritto: **I** violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 22 maggio 2012 nella parte in cui dispone gli importi minimi delle borse di studio per gli studenti universitari. violazione dell'art. 117 lett. m) cost. (la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del bando per l'attribuzione delle borse di studio dell'Ersu di Cagliari nella parte in cui ha fissato gli importi delle borse di



studio in violazione del D.M. 22 maggio 2012, che dispone gli importi minimi delle borse di studio da applicarsi su tutto il territorio nazionale). In data 10 gennaio 2013 la Sig.ra Mugheddu Martina ha presentato ricorso per motivi aggiunti contro l'Ersu – Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, l'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e la Signora Valeria Tocco, per **Pannullamento**, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: **D.** provvedimento del Direttore del Servizio Assistenziale e Culturale dell'Ersu comp. mgm num. 239 di approvazione delle graduatorie definitive del 1.10.2012, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente una borsa di studio inferiore ai minimi ministeriali; **E.** deliberazione di G.R. n. 15/49 del 28.05.2003, ove letta ed interpretata nel senso che l'Ersu di Cagliari possa determinare l'importo delle borse di studio aggiornando annualmente sulla base degli indici Istat gli importi delle borse di studio fissati nell'anno 2003; **F.** determinazione del Direttore del servizio Assistenziale e Culturale dell'Ersu comp. mgm num. 184/A del 5.7.2012, avente ad oggetto “approvazione bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2012/2013”, nella parte in cui non ha previsto gli importi delle borse di studio secondo i parametri ministeriali; **G.** delibera n. 20 del 5.7.2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari, nella parte in cui ha approvato - all'art. 1.8- gli importi delle borse di studio in difformità rispetto ai parametri ministeriali di cui al d.m. 22 maggio 2012; **H.** ove occorra, del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Ersu nella



seduta del Consiglio di Amministrazione del 5.7.2012, nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità degli importi delle borse di studio; **I.** sempre ove occorra, nulla osta rilasciato dall'Assessore Regionale Pubblica Istruzione in data 26.7.2012, prot. n. 0000969, avente ad oggetto la deliberazione n. 20 del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu di Cagliari, adottata in data 5 luglio 2012, per i seguenti motivi di diritto: **II, M.A.** violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 22 maggio 2012, nonché del d.p.c.m. n. 14787 del 9/04/2001, art. 9, comma 4. eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà nonché ingiustizia manifesta. violazione dell'art. 117 lett. m) cost. (la ricorrente ha esteso l'impugnazione agli ulteriori provvedimenti relativi all'approvazione delle graduatorie dell'Ersu di Cagliari ed ha altresì impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 15/49 del 28.05.2003 che ha determinato gli importi delle borse di studio in maniera difforme rispetto ai decreti ministeriali). In data 20 febbraio 2013 la Sig.ra Mugheddu Martina ha presentato un ulteriore ricorso per motivi aggiunti contro l'Ersu – Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, l'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e la Signora Valeria Tocco, per **Pannullamento**, previa richiesta di sospensione cautelare, dei seguenti atti: **L.** nota prot. n. 1380 del 23 aprile 1999 del commissario straordinario dell'e.r.s.u. di Cagliari; **M.** deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ersu Cagliari n. 119 del 28.04.1999; **N.** parere di legittimità del Direttore Generale dell'Ersu di Cagliari del 28.04.1999; **O.** nota prot. 1527 del 6 maggio 1999 di



affidamento dell'incarico al dott. Nicola Tedesco; **P.** nota prot. n. 2046 del 16 giugno 1999 inviata all'Assessorato Pubblica Istruzione della regione Sardegna; **Q.** decreto del coordinatore amministrativo dell'Ersu di Cagliari del 5 luglio 1999; **R.** nota dell'Ersu di Cagliari, prot. n. 1023, adottata in data 8.4.2003, indirizzata all'Assessore Pubblica Istruzione della Regione Sardegna; **S.** stima del costo di mantenimento agli studi universitari degli studenti fuori sede dell'ateneo di Cagliari a cura di Annamaria Dore e Nicola Tedesco; **T.** ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale, per i seguenti motivi di diritto: **III, M.A.** violazione dell'art. 9, comma 4, del d.p.c.m. n. 14787 del 9/04/2001. violazione dell'art. 7, comma 2, del d.p.c.m. n. 845000 del 13/04/1994. eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta. violazione dei principi fondamentali in tema di pubblica amministrazione. incompetenza per violazione dell'art. 9, comma 4 del dpcm 2001. violazione dell'art. 34 della costituzione (la ricorrente, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha dedotto l'illegittimità del procedimento amministrativo della Regione Sardegna diretto alla riduzione dell'importo delle borse di studio per la violazione dell'art. 9, comma 4, del dpcm 14787/2001 nella parte in cui prevede che le ricerche di mercato debbano essere condotte periodicamente, mentre la ricerca della regione Sardegna è stata condotta nel 1999).

avv. Luisa Giua Marassi

TC13ABA10451 (A pagamento).

